

Art. 7.

« Per le spese del censimento della popolazione nel Regno è aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio un credito di lire 850,000 da provvedersi:

- a) per lire 350,000 sull'esercizio 1900-1901;
- b) per lire 300,000 sull'esercizio 1901-1902;
- c) per lire 200,000 sull'esercizio 1902-1903. »

(È approvato).

Art. 8.

« Pei lavori di spoglio delle schede, e di qualsiasi altra operazione riguardante il censimento, ove non basti il personale ordinario appartenente all'Amministrazione dello Stato; potranno essere assunti giornalieri, o giornaliera, pagati per ora di lavoro, e che dovranno essere tutti licenziati a mano a mano e tosto che saranno compiute le operazioni del censimento. »

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Onorevole Presidente, in questo articolo ottavo conviene correggere un errore di ortografia, di stampa: dopo le parole « Amministrazione dello Stato » non ci dev'essere il punto e virgola, ma semplicemente una virgola, perchè è tutto un periodo.

Presidente. Va bene: con questa correzione pongo a partito l'articolo ottavo.

(È approvato).

Art. 9.

« Con regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, saranno determinati i quesiti da comprendersi nelle schede del censimento e saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Retribuzioni degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Presidente. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: Retribuzioni degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Si dia lettura del disegno di legge,

Fulci Nicolò, segretario, legge. (V. Stampato n. 43-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il numero degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie è fissato in 1500, ed è ripartito secondo la unita tabella.

« Vi saranno inoltre 150 alunni gratuiti. »
(È approvato).

Art. 2.

« La presente legge sarà attuata gradatamente in tre anni, a cominciare dal 1° luglio 1900.

« A tale effetto la maggiore spesa occorrente in lire 418.440 sarà iscritta, in aumento, sul capitolo delle spese di ufficio delle magistrature giudiziarie, per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-901, per due terzi nell'esercizio 1901-902, e per intero nell'esercizio successivo. »

(È approvato).

Art. 3.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare, mediante Regio Decreto, le disposizioni transitorie e regolamentari per l'attuazione della presente legge.

« Le maggiori somme da iscriversi in bilancio a norma dell'articolo precedente saranno innanzi tutto destinate in favore degli alunni attualmente non retribuiti, sino a loro riduzione al numero di 150. »

(È approvato).

Procederemo a suo tempo alla votazione segreta su questi disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della spesa straordinaria di lire 200 mila per il trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal palazzo ex-ducale al Palazzo della Zecca, e per i lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Approvazione della spesa straordinaria di lire 200 mila per il trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo